



**COMUNE DI VILLA GUARDIA  
PROVINCIA DI COMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2021.

# INDICE

## Sommario

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	4
ART. 1    Oggetto del regolamento .....	4
ART. 2    Classificazione del Comune .....	4
ART. 3    Presupposto del canone .....	5
ART. 4    Soggetti passivi .....	5
ART. 5    Soggetto attivo .....	5
ART. 6    Le tariffe .....	5
ART. 7    Riduzioni o maggiorazioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari .....	6
ART. 8    Esenzioni dal canone .....	6
ART. 9    Modalità di dichiarazione .....	8
ART. 10    Versamento del canone .....	8
ART. 11    Rimborsi .....	8
ART. 12    Riscossione coattiva .....	8
ART. 13    Contenzioso .....	8
ART. 14    Trattamento dei dati personali .....	9
<b>TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI .....</b>	9
<b>CAPO I – LE OCCUPAZIONI .....</b>	9
ART. 15    Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità .....	9
ART. 16    Classificazione delle strade .....	9
ART. 17    Determinazione del canone per le occupazioni .....	10
ART. 18    Tariffa per le occupazioni sottosuolo .....	10
ART. 19    Tariffa occupazioni permanenti per servizi di pubblica utilità .....	10
<b>CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI .....</b>	10
ART. 20    Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni .....	10
ART. 21    Domanda per la concessione o autorizzazione dei mezzi pubblicitari .....	12
ART. 22    Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari .....	12
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	12
<b>CAPO I – LE OCCUPAZIONI .....</b>	12
ART. 23    Domanda di concessione .....	12
ART. 24    Procedimento di rilascio della concessione .....	12
ART. 25    Obblighi del concessionario .....	12
ART. 26    Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali .....	13
ART. 27    Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico .....	13
ART. 28    Autorizzazione ai lavori .....	13

ART. 29	Occupazioni con ponti, scale ecc.....	13
ART. 30	Occupazione con tende e tendoni.....	13
ART. 31	Durata e rinnovo della concessione .....	13
ART. 32	Decadenza della concessione.....	14
ART. 33	Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni .....	14
ART. 34	Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni .....	14
ART. 35	Rinuncia all'occupazione .....	14
<b>CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....</b>		14
ART. 36	Domanda e documentazione .....	14
ART. 37	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	15
ART. 38	Obblighi per il titolare dell'autorizzazione .....	15
ART. 39	Decadenza dell'autorizzazione .....	15
ART. 40	Revoca dell'autorizzazione .....	15
ART. 41	Variazione del messaggio pubblicitario.....	16
ART. 42	Rinnovo dell'autorizzazione.....	16
<b>CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>		16
ART. 43	Pubbliche affissioni.....	16
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI .....</b>		16
ART. 44	Sanzioni e penalità.....	16
<b>TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE .....</b>		17
ART. 45	Norme transitorie .....	17
ART. 46	Norme finali .....	17
ART. 47	Entrata in vigore .....	18
<b>ALLEGATO 1 – TARIFFE 2021.....</b>		19
<b>ALLEGATO 2 – ELENCO VIE.....</b>		21

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

## **ART. 1        Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 3) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

## **ART. 2        Classificazione del Comune**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 7.991 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
- 2) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione delle Vie/Piazze del territorio comunale di cui all'allegato 2 del presente Regolamento;
  - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
  - c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati; per le esposizioni pubblicitarie inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
  - d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
  - f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

### **ART. 3 Presupposto del canone**

- 1) Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicità, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **ART. 4 Soggetti passivi**

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3) Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

### **ART. 5 Soggetto attivo**

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Villa Guardia.
- 2) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predisponde i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
- 3) Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 4) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

### **ART. 6 Le tariffe**

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Solo ed esclusivamente per il primo anno di applicazione del canone le tariffe di cui al comma 1) sono riportate in appendice del presente Regolamento; (ALLEGATO 1)
- 3) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) **giornaliera:** nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, abbiano durata inferiore a 365 giorni; (occupazioni temporanee)
- b) **annua:** nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, abbiano durata pari o superiore a 365 giorni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero. (occupazioni permanenti).

#### **ART. 7 Riduzioni o maggiorazioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari**

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni o maggiorazioni:
  - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, **riduzione del 50%**;
  - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, **riduzione del 50%**;
  - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, **riduzione del 50%**;
  - d) esposizioni di merci e collocazione di distributori automatici all'esterno di negozi e dei chioschi di vendita **riduzione del 70%**;
  - e) occupazioni con tavolini ed altre strutture, per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, effettuate su aree scoperte, o coperte con tende fisse o retrattili, pertinenziali di bar, ristoranti ed alberghi **riduzione del 50%**;
  - f) banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso nelle aree mercantili riduzione del 50%;
  - g) attività di recupero edilizio del patrimonio storico di cui all'art. 1, commi 1,2,3 della L. 449/1997, n. 449 **riduzione del 70%**;
  - h) altre attività di carattere edilizio **riduzione del 40%**;
  - i) Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante su aree appositamente stabilite dalla Giunta Comunale **riduzione del 40%** ;  
(la riduzione si applica anche alle occupazioni con automezzi, rimorchi ed altre strutture destinati ad attività strumentali ed alloggio dell'esercente, dei suoi familiari e del personale);
  - j) occupazioni effettuate da enti ed associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale, di tutela dell'ambiente o di tutela dei consumatori da esse perseguitate, allo loro propaganda ed al finanziamento **riduzione del 95%**;
  - k) occupazioni per manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, sportivo e simili senza pagamento di biglietto di ingresso **riduzione del 95%**;
  - l) occupazioni con distributori di carburanti e relative strutture complementari, strumentali e simili **riduzione del 40%**;
  - m) chioschi, edicole, gazebo e strutture similari infisse nel suolo, destinate allo svolgimento di attività lucrative **maggiorazione del 20%**;
- 2) Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
  - a) Per le aree superiori ai 100 mq la parte eccedente viene calcolata in ragione 25%;
  - b) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

#### **ART. 8 Esenzioni dal canone**

- 1) Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e di cui all'art. 29 comma 1 del presente regolamento;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò' destinate;
- h) la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati;
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili.

2) Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate:

- con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
- con tende o simili, fisse o retrattili;
- occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.

3) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;

- b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno nei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area non ecceda i 10 mq;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

#### **ART. 9        Modalità di dichiarazione**

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 Aprile di ciascun anno.

#### **ART. 10        Versamento del canone**

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 19, il canone è da versarsi annualmente entro il 31 Gennaio.
- 3) Al fine di poter predisporre tutta la documentazione e le procedure necessarie alla definizione ed applicazione del nuovo canone di cui al presente regolamento, solo **ed esclusivamente per l'annualità 2021** il termine di versamento fissato al 31/01/2021 viene posticipato al 30/04/2021;
- 4) Non si procederà al calcolo di somme pari od inferiori a **12,00 euro**, al netto degli interessi maturati.

#### **ART. 11        Rimborsi**

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a **12,00 euro**, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **ART. 12        Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

#### **ART. 13        Contenzioso**

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **ART. 14 Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **CAPO I – LE OCCUPAZIONI**

#### **ART. 15 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità**

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
  - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
  - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
  - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
  - e) passi e accessi carrabili
  - f) ponteggi, steccati e simili
  - g) cartelli pubblicitari e simili
  - h) aree per spettacoli viaggianti appositamente stabilite dalla Giunta Comunale;
  - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
  - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
  - k) tende, tendoni ecc.
  - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

#### **ART. 16 Classificazione delle strade**

- 1) Le strade del Comune sono suddivise in 2 categorie (A e B) come definite nell'elenco allegato al presente regolamento. (ALLEGATO 2).
- 2) Per le occupazioni ricadenti nella categoria A e nella categoria B la tariffa applicata è quella corrispondente a quella prevista dall'art. 6 del presente Regolamento.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 4) Le aree e gli spazi pubblici diversi dalle strade di cui al comma 1 sono classificati nella medesima categoria di strada da cui hanno accesso.

## **ART. 17 Determinazione del canone per le occupazioni**

- 1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2) Il canone è maggiorato del 100% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

## **ART. 18 Tariffa per le occupazioni sottosuolo**

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 6, comma 3) lettera b) è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

## **ART. 19 Tariffa occupazioni permanenti per servizi di pubblica utilità**

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi, impianti e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **ART. 20 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
  - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
  - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.
- 2) **Con riferimento al comma 1 lettera a),** sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
  - a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere mono facciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - b) **PREINSEGNE:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di

5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - d) **STRISCIIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - e) **SEGANI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
  - f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
  - h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetinali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
  - i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**
  - j) La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

## **ART. 21 Domanda per la concessione o autorizzazione dei mezzi pubblicitari**

- 1) Le modalità di presentazione delle istanze per l'installazione di mezzi pubblicitari, all'interno e fuori dal centro abitato, sono definite dal vigente regolamento edilizio comunale e dalle specifiche contenute nel Piano di Governo del Territorio del Comune.
- 2) Le relative domande di cui al comma precedente sono prese in carico dall'Area Territorio per l'avvio del relativo procedimento istruttorio.
- 3) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con l'approvazione del Piano di Governo del Territorio con Delibera di C.C. n. 27 del 19/07/2013 e s.m.i.

## **ART. 22 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

# **TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

## **CAPO I – LE OCCUPAZIONI**

### **ART. 23 Domanda di concessione**

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale.
- 2) L'Ufficio Tributi è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:
- 3) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

### **ART. 24 Procedimento di rilascio della concessione**

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere, con eventuali prescrizioni, al Comando di Polizia locale e all'Ufficio Tecnico – Area LL.PP. e Manutenzioni.
- 2) Il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
  - a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
  - b) 15 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **ART. 25 Obblighi del concessionario**

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura di spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

#### **ART. 26 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

#### **ART. 27 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

#### **ART. 28 Autorizzazione ai lavori**

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### **ART. 29 Occupazioni con ponti, scale ecc.**

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

#### **ART. 30 Occupazione con tende e tendoni**

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

#### **ART. 31 Durata e rinnovo della concessione**

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata pari a quella richiesta.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo, rinvio o proroga motivando la necessità sopravvenuta.
- 3) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.

- 4) La domanda di rinnovo di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

#### **ART. 32 Decadenza della concessione**

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
  - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
  - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
  - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

#### **ART. 33 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

#### **ART. 34 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

#### **ART. 35 Rinuncia all'occupazione**

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

### **CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **ART. 36 Domanda e documentazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

#### **ART. 37 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 2) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 3) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro.
- 4) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

#### **ART. 38 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione**

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

#### **ART. 39 Decadenza dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione decade quando:
  - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
  - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
  - c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio;
  - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

#### **ART. 40 Revoca dell'autorizzazione**

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 48.

#### **ART. 41 Variazione del messaggio pubblicitario**

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

#### **ART. 42 Rinnovo dell'autorizzazione**

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate nel sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

### **CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 43 Pubbliche affissioni**

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate nel sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI**

#### **ART. 44 Sanzioni e penalità**

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e

la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

- 2) In caso di omissione ed infedeltà si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma 1) del presente articolo, né superiore al doppio dello stesso;
- 3) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 5) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 6) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

## **TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 45 Norme transitorie**

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
- 4) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti della L.160/2019 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
- 6) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla data di scadenza dell'autorizzazione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

### **ART. 46 Norme finali**

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP e ICPDPA.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

4) A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.

**ART. 47 Entrata in vigore**

1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

# ALLEGATO 1 – TARIFFE 2021

## Diffusione Messaggi Pubblicitari

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,39	€ 11,70
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,39	€ 11,70
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,58	€ 17,40
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,77	€ 23,10
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,77	€ 23,10
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,77	€ 23,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,96	€ 28,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,15	€ 34,50
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	1,65	€ 49,58
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,48	€ 74,37

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Volantinaggio]*

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio - La tariffa viene applicata al giorno per persona	Coefficiente	Tariffa
	3,45	€ 2,07

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Pubblicità Sonora]*

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora - La tariffa viene applicata al giorno per persona per veicolo	Coefficiente	Tariffa
	10,33	€ 6,20

Formula determinazione Tariffa applicata:

*[Tariffa Standard]\*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	1,72	€ 1,03

<b>OCCUPAZIONE SUOLO</b>	
Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€ 1,50
Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	€ 1,00

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa occupazioni CAT. A	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard ZONA CAT A	Tariffa occupazioni CAT. B	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard ZONA CAT B
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 38,73	1,29	€ 25,17	0,84
Chioschi, edicole, gazebo e strutture similari infisse nel suolo destinate allo svolgimento di attività lucartive	€ 46,48	6,20	€ 30,21	4,03
Esposizione di merci e collocazione di distributori automatici all'esterno dei negozi e dei chioschi di vendita	€ 11,62	0,39	€ 7,55	0,25
Occupazione con tavolini ed altre strutture, per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, effettuate su aree scoperte, o coperte con tende fisse o retrattili, pertinenti di bar, ristoranti ed alberghi	€ 19,37	0,65	€ 12,59	0,42
Attività di recupero edilizio del patrimonio storico	€ 11,62	0,39	€ 7,55	0,25
Altre attività di carattere edilizio	€ 23,24	0,77	€ 15,10	0,50
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 23,24	0,77	€ 15,10	0,50
Occupazione effettuate da enti associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale	€ 1,94	0,06	€ 1,26	0,04
Occupazioni per manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, sportivo e simili senza pagamento del biglietto di ingresso	€ 1,94	0,06	€ 1,26	0,04
Attività diverse dalle precedenti	€ 38,73	1,29	€ 25,17	0,84

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]\*[Coefficiente di Durata]\*[Coefficiente di Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIONALIERE	Tariffa occupazioni CAT. A	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard ZONA CAT A	Tariffa occupazioni CAT. B	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard ZONA CAT B
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 2,07	3,45	€ 1,66	2,76
Chioschi, edicole, gazebo e strutture similari infisse nel suolo destinate allo svolgimento di attività lucartive	€ 2,48	4,14	€ 1,99	3,31
Esposizione di merci e collocazione di distributori automatici all'esterno dei negozi e dei chioschi di vendita	€ 0,62	1,04	€ 0,50	0,83
Occupazione con tavolini ed altre strutture, per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, effettuate su aree scoperte, o coperte con tende fisse o retrattili, pertinenti di bar, ristoranti ed alberghi	€ 1,04	1,73	€ 0,83	1,38
Attività di recupero edilizio del patrimonio storico	€ 0,62	1,04	€ 0,50	0,83
Altre attività di carattere edilizio	€ 1,24	2,07	€ 0,99	1,66
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 1,24	2,07	€ 0,99	1,66
Occupazione effettuate da enti associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale	€ 0,10	0,17	€ 0,08	0,14
Occupazioni per manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, sportivo e simili senza pagamento del biglietto di ingresso	€ 0,10	0,17	€ 0,08	0,14
Attività diverse dalle precedenti	€ 2,07	3,45	€ 1,66	2,76

Mercato Cittadino Ricorrente	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
	€ 0,75	1,25

## ALLEGATO 2 – ELENCO VIE

Rientrano nella **CATEGORIA A** le seguenti vie o piazze:

- via Costa;
- via Dante;
- via Europa Unita;
- via Faverio;
- via Frangi;
- via Marconi;
- via Mazzini
- via Monte Bianco;
- via Monte Grappa;
- via Monte Rosa;
- via Negrini;
- via Parini;
- via Pellegrini;
- via Pellico;
- piazza Garibaldi;
- piazza Italia;
- piazza xx settembre;
- piazza XI febbraio
- via IV Novembre;
- via Rimembranza;
- via Risorgimento;
- via Roma;
- via Rusca;
- via S. Elia;
- via Tevere;
- via Torino;
- via Varesina;
- via Veneto;

Rientrano nella **CATEGORIA B** le seguenti vie o piazze:

- via Adda;
- via Adige;
- via Bissino;
- via Cantù;
- via Carducci;
- via Casarico;
- via Cavour;
- via Cervino;
- via Firenze;
- via Fiume;
- via Gorizia;
- via Don Guanella;
- via dell'Artigianato;
- via Isonzo;
- via Leopardi;
- via Manzoni;
- via Matteotti;
- via Meraccio;
- via Monte Spluga;
- via Onnis;
- via Pascoli;
- via Petrarca;
- via Po;
- via S. Francesco;
- via Santa Caterina;
- via Tagliamento;
- via Trento;
- via Trieste;
- via Turati;
- via Venezia;
- via XXV Aprile;
- via Volturno;